

(logo o timbro del soggetto proponente)



**ICEO
PIGAFETTA**

LICEO STATALE

“ANTONIO PIGAFETTA”

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA

Tel. 0444/543884

PEO: vipc010004@istruzione.it

PEC: vipc010004@pec.istruzione.it

WEB: www.liceopigafetta.edu.it

Rep. n. Prot. n. del Prot. n. /1.8.e del

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE

tra

(denominazione del soggetto proponente) _____ ,
(indirizzo) _____ ,
(codice fiscale) _____ , d'ora in poi denominato “soggetto proponente”,
rappresentato da (qualifica e nome) _____ ,
nato/a a _____ il _____

e

Il Liceo Statale “Antonio Pigafetta” con sede in 36100 Vicenza, Contrà Cordenons, 1, codice fiscale 80015090246 d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal dirigente *pro-tempore* Roberto Guatieri nato a Vicenza, il 20.12.1965,

congiuntamente denominate “le parti”

premess

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n° 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n°196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta dell'Università di Venezia lo/a studente/ssa _____ ,
nato/a a _____ il _____ ,
regolarmente iscritta presso il soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n° 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n° 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, Art .2 e successive integrazioni e modifiche, il/la tirocinante è equiparato/a ai lavoratori del soggetto ospitante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante.
3. Per il/la tirocinante, in base alla presente Convenzione, il soggetto proponente predispone un progetto formativo allegato alla presente convenzione e di cui è parte integrante, firmato dal tutor e dal/la tirocinante, contenente:
 - a. Il nominativo del/la tirocinante;
 - b. I nominativi del tutor universitario e del responsabile del soggetto ospitante;
 - c. Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante ;
 - d. Le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
 - e. Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
 - f. la dichiarazione del/la tirocinante di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 GDPR 679/2016 sul trattamento dei dati personali da parte del soggetto ospitante, scaricabile dal sito del Liceo Pigafetta (menu di sinistra, pagina "PrivacyPolicy") all'indirizzo: <http://www.liceopigafetta.edu.it/wp-content/uploads/2018/09/Informativa-trattamento-dati-soggetti-esterni-Pigafetta-25-maggio-2018.pdf>
 - g. la dichiarazione del/la tirocinante di aver preso visione del piano di emergenza d'istituto, contenuto nel manuale "La sicurezza al Pigafetta" e scaricabile dal sito del Liceo (menu di sinistra, sezione "Sicurezza") all'indirizzo: <http://www.liceopigafetta.edu.it/wp-content/uploads/2017/08/MANUALE-SICUREZZA-giugno-2017.pdf>

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
 - a. Svolgere le attività previste nel progetto formativo;
 - b. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
 - d. rispettare i regolamenti disciplinari del soggetto ospitante, gli orari di presenza concordati e le modalità di fruizione delle strutture e dei servizi messi a disposizione;.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi e al soggetto promotore.
2. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a. Mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere le attività concordate;
 - b. Garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente;
 - c. Rilasciare al tirocinante, ove richiesto, un'attestazione delle ore di tirocinio effettivamente svolte, relative alle attività programmate.

Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'università e per il soggetto ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Art. 6

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione indicata e ha validità sino al termine del tirocinio del/la studente/ssa _____, salvo disdetta scritta, e comunque non oltre il 31 agosto dell'anno scolastico nel quale è sottoscritta la presente convenzione in cui.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del progetto di tirocinio.

Art. 7

1. Formazione in materia di sicurezza – Le parti concordano che la formazione sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011 è a carico del soggetto proponente per il modulo generale (4 ore) e specifico per rischio basso (4 ore).

Art.8

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in settore.
2. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a tasse fisse, ai sensi degli Artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26/04/86 a spese della parte che richiederà la registrazione.
3. Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Vicenza

Vicenza, _____

per (Ente) _____
il legale rappresentante

per il Liceo Pigafetta
il dirigente scolastico
